



**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO PER GEOLOGI  
(D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012)**

**ACCORDO DI CONVENZIONE E COOPERAZIONE**

TRA

**Ordine dei Geologi della Regione Sardegna** (di seguito denominato anche “**ORGS**”), con sede legale in Cagliari, Via Toscana, n. 70, c.a.p. 09127, codice fiscale n. 92034020922, nella persona del Presidente, Dott. Geol. Giancarlo Carboni, nato a Villacidro (SU) il 30/08/1967, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’ORGS;

E

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università degli Studi di Cagliari (di seguito denominato anche “**SOGGETTO**”), con sede legale in Cittadella Universitaria (Blocco D) - S.S. 554 bivio per Sestu, c.a.p. 09042 Monserrato (CA), codice fiscale n. 80019600925, partita IVA 00443370929, nella persona del Prof. Rosa Cidu - Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso la sede legale del SOGGETTO;

(di seguito denominati anche singolarmente “**Parte**” e congiuntamente “**Parti**”).

**PREMESSA**

1. L’art. 7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, al comma 1, prevede espressamente per i professionisti “*l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale*”, stabilendo, al contempo, che la “*violazione dell’obbligo*” costituisce illecito disciplinare.
2. Con Regolamento per la Formazione e l’Aggiornamento Professionale Continuo (di seguito denominato anche “**Regolamento**”), approvato con delibera n° 74/2017 del 6 aprile 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15/01/2018 e nelle more della relativa circolare esplicativa del Consiglio Nazionale dei Geologi n° 421 del 08/02/2018, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha dettato le norme secondo cui gli iscritti all’Albo Unico Nazionale devono ottemperare all’obbligo suddetto;
3. Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.P.R. 137/2012 e dell’art. 9, comma 1, del Regolamento, gli eventi di Formazione e Aggiornamento Professionale Continuo possono essere organizzati e svolti in via continuativa, senza alcuna autorizzazione e previo accreditamento del singolo evento, dagli Ordini Regionali, in cooperazione o convenzione con Università pubbliche o private riconosciute con sede sul territorio nazionale italiano, Enti ed istituti di ricerca pubblici e privati riconosciuti, comprese le associazioni scientifiche, e Enti pubblici in genere.
4. L’Ordine dei Geologi della Regione Sardegna, iscritto nell’elenco de formatori autorizzati dal Consiglio Nazionale dei Geologi con “COD. ORG020” ha, pertanto, l’onere di favorire, in termini numerici e qualitativi, mediante iniziative di cooperazione, le occasioni formative per i propri iscritti, anche in convenzione con altri soggetti dotati di determinati requisiti istituzionali nel campo della formazione.
5. Il DIPARTIMENTO, è stato istituito nel 2012 a seguito della fusione dei Dipartimenti di “Scienze Chimiche, di Chimica Inorganica e Analitica”, e di “Scienze della Terra”, rappresenta nella sua interezza l’area scientifica di Scienze della Terra (Area CUN-04).
6. Il DIPARTIMENTO contribuisce al miglioramento della qualità della didattica partecipando allo sviluppo dei corsi di studio in Scienze Geologiche ed ha maturato, nel corso della propria attività istituzionale, esperienza specifica nel campo della ricerca e della didattica e tale esperienza riveste un notevole significato anche per gli iscritti all’Albo Unico Nazionale dei Geologi;

ne

7. Il DIPARTIMENTO garantisce elevati percorsi formativi e di aggiornamento professionale, avvalendosi di docenti di indiscutibile competenza.
8. È interesse comune delle Parti cooperare, in convenzione, al fine di accrescere la competenza degli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi attraverso iniziative formative mirate che saranno progettate e realizzate di concerto tra le stesse Parti.
9. In particolare, le Parti, in considerazione dei compiti istituzionali loro assegnati dalla vigente legislazione, ritengono opportuno favorire lo sviluppo e la diffusione di occasioni di confronto scientifico e culturale di elevato spessore istituzionale, al fine di accrescere, attraverso standard qualitativi elevati, la competenza professionale connessa con il con gli approfondimenti nel campo dei settori delle Scienze della Terra e della geologia in generale.
10. L'ORDINE ed il DIPARTIMENTO sono intenzionati a cooperare per il perseguimento delle finalità e delle attività di cui ai precedenti punti, in quanto è stato manifestato, da entrambe le Parti, l'interesse a collaborare per il raggiungimento, da parte di ciascuna, delle proprie finalità specifiche.
11. È stata, altresì, espressa convergenza sulla necessità di sviluppare adeguate forme di cooperazione tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura tra gli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi.

Tanto premesso, tra le Parti

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

##### ART. 1 – CONTENUTO, INTERPRETAZIONE E FINALITÀ DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo è costituito dalle premesse di cui sopra e dagli articoli di seguito riportati e viene stipulato al fine di definire le condizioni di progettazione e di organizzazione delle attività formative aventi ad oggetto temi di comune interesse delle Parti.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile in materia d'interpretazione del contratto, le disposizioni del accordo debbono essere, in ogni caso, interpretate nel senso più favorevole al conseguimento della finalità di cui alle premesse.

##### ART. 2 – IMPEGNI DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA SARDEGNA E DEL DIPARTIMENTO

1. L'ORDINE ed il DIPARTIMENTO si impegnano a definire eventi, rappresentati da seminari, corsi, convegni, nonché qualsiasi altro tipo di attività formativa avente ad oggetto lo studio e l'approfondimento di specifici argomenti o tematiche di settore di comune interesse, nonché a rendere operativo tale programma mediante lo svolgimento in tutto o in parte di dette attività attraverso:

- lezioni frontali;
- lezioni in laboratorio;
- workshop ed attività di ricerca e simulazione.

Gli eventi proposti nell'ambito della presente convenzione saranno realizzati a titolo gratuito per gli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi che aderiranno, la partecipazione agli eventi anche a titolo oneroso per gli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi sarà gratuita per gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze della Terra (LM-75 – Scienze e Tecnologie per l'ambiente e il territorio; LM/79 – Scienze geofisiche, LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche, L/34 Scienze Geologiche).

2. L'ORDINE e il DIPARTIMENTO definiscono su base annuale, mediante "Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo", i contenuti formativi, l'organizzazione, le modalità di gestione ed i costi dell'attività formativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. I "Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo, compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze funzionali delle Parti, comprendono, tra gli strumenti formativi utilizzati, quelli previsti dal Regolamento.

4. L'Ordine dei Geologi della Regione Sardegna mediante la sottoscrizione del presente accordo, individua, quale referente e delegato per la definizione, la sottoscrizione e l'accREDITAMENTO ai sensi del Regolamento

dei "Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo", il proprio Presidente pro tempore Dott. Giancarlo Carboni.

5. Il DIPARTIMENTO, mediante la sottoscrizione del presente accordo, individua, quale referente e delegato per la definizione e la sottoscrizione dei "Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo", il proprio Direttore Prof. Rosa Cidu.

#### **ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO**

1. Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e, si intenderà tacitamente rinnovato in assenza di esplicita manifestazione di interesse in senso contrario da parte di una delle due parti.

#### **ART. 4 – DATI E DOCUMENTI**

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati e i documenti comunque resi disponibili e/o raccolti in virtù della stipula e nel corso dell'esecuzione del presente accordo sono trattati esclusivamente per le finalità di cui all'art. 1 del presente accordo mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

#### **ART. 5 – LEGGE E FORO GIURISDIZIONALE**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicheranno le disposizioni del D.P.R. n. 137/2012 e del Regolamento, che prevarranno anche sulle previsioni del presente accordo in caso di contrasto, nonché l'ulteriore normativa applicabile in materia di formazione professionale continua.


2. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente accordo, dei "Progetti di Aggiornamento Professionale Continuo" stipulati in attuazione di esso e delle relative obbligazioni, rispettivamente a carico dell'Ordine dei Geologi della Regione Sardegna e del DIPARTIMENTO, sono devolute in via esclusiva al Foro di Cagliari.

Monserrato, li 04 luglio 2019

**Ordine dei Geologi della Regione Sardegna**

**Il Presidente**

Dott. Geol. Giancarlo Carboni



**Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche**

**Il Direttore**

Prof. Rosa Cidu

